

**RACCOMANDAZIONE DI POLITICA GENERALE N. 9
DELL'ECRI
(RIVEDUTA)**

PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO

ADOTTATA IL 1° LUGLIO 2021

Strasburgo, 14 settembre 2021

Il presente documento è una traduzione. In caso di dubbi, riferirsi alle versioni originali in lingua inglese e francese

Publicata dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)
Consiglio d'Europa - 2021
Stampato a Strasburgo

I. Preambolo

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani;

Vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;

Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in particolare il suo Articolo 14;

Visto il Protocollo N° 12 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che contiene una clausola generale relativa al divieto di discriminazione;

Visto il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti commessi con motivazioni razziste o xenofobe per mezzo di sistemi informatici;

Vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle giurisdizioni nazionali in materia di istigazione all'antisemitismo e di incitamento all'odio, e in particolare della negazione dell'Olocausto (definito anche Shoah), della sua distorsione, minimizzazione, approvazione e giustificazione, dando, ad esempio, la colpa alle vittime;

Ricordando le sue Raccomandazioni di politica generale: la n° 1 sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza; la n. 2 (riveduta), sugli organismi per la parità, incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale; la n. 6 sulla lotta contro la diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita via internet; la n. 7 sulla legislazione nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale; la n.10 sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nell'ambito e per mezzo dell'educazione scolastica; la n. 12 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nel settore dello sport e la n.15 sulla lotta contro l'incitamento all'odio;

Vista la Risoluzione 2106 (2016) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sul rinnovato impegno alla lotta contro l'antisemitismo in Europa e la sua Risoluzione 2309 (2019) sulla conservazione del patrimonio culturale ebraico;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta all'antisemitismo, la Decisione Quadro 2008/913/JHA del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta contro certe forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, la Dichiarazione 15213/18 del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa, la Dichiarazione 13637/20 del Consiglio dell'Unione europea sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori di intervento, e le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel campo della lotta contro l'antisemitismo;

Ricordando la Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo, svoltasi a Berlino nel 2004, le conclusioni della Presidenza svizzera dell'OCSE del 12-13 novembre 2014, in occasione della celebrazione del 10° anniversario della Conferenza di Berlino sull'antisemitismo, e la Dichiarazione di Basilea dell'OCSE del 2014 sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo;

Prendendo nota del rapporto sull'antisemitismo del 20 settembre 2019 del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo;

Prendendo nota della Risoluzione 61/255 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2007, del Piano d'Azione delle Nazioni Unite del 2015 per prevenire l'estremismo violento, del Piano d'azione delle Nazioni Unite del 2019 per la salvaguardia dei siti religiosi, e della Strategia e del Piano d'Azione delle Nazioni Unite del 2019 sulla lotta contro l'incitamento all'odio;

Ricordando le attività dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), e in particolare la Dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma del 2000 sull'Olocausto, la Definizione operativa di negazione e distorsione dell'Olocausto del 2013, la Definizione operativa di antisemitismo del 2016 e il Parere dell'ECRI del 2020 sulla definizione operativa di antisemitismo proposta dall'IHRA;¹

Ricordando il documento d'orientamento del 2018, elaborato da UNESCO e OSCE/ODIHR, intitolato "Affrontare l'antisemitismo grazie all'educazione – Linee guida rivolte ai decisori politici";

Notando la designazione, in un certo numero di Stati membri del Consiglio d'Europa, di coordinatori o di consulenti nazionali in materia di lotta all'antisemitismo, nonché la designazione di un rappresentante speciale, di un coordinatore o di un referente in materia all'interno del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, dell'OCSE e delle Nazioni Unite;

Ricordando i principi contenuti nelle norme di autoregolazione dei partiti politici;

Ricordando che la storia dell'Europa impone l'obbligo di mantenere viva la memoria del passato, vigilando e opponendosi fermamente a qualsiasi manifestazione di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza;

Rendendo omaggio alla memoria delle vittime delle persecuzioni sistematiche e dello sterminio degli ebrei durante l'Olocausto e delle altre vittime delle politiche di persecuzioni razziste e omofobe e di sterminio durante la seconda guerra mondiale;

Rendendo omaggio alla memoria degli ebrei vittime di crimini e persecuzioni sistematiche sotto i regimi totalitari dopo la seconda guerra mondiale, e alle altre vittime di tali politiche;

Sottolineando al riguardo che il Consiglio d'Europa è stato istituito con lo scopo preciso di difendere e promuovere giusti valori condivisi, tra cui in particolare la tutela e la promozione dei diritti umani, sulla cui base è stata ricostruita l'Europa dopo le atrocità della seconda guerra mondiale;

Ricordando che la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza è parte integrante della protezione e della promozione dei diritti umani;

Profondamente convinta che la lotta all'antisemitismo, pur richiedendo provvedimenti che tengano conto della sua specificità, è una componente essenziale e intrinseca della lotta al razzismo;

Notando che l'odio e le persecuzioni del popolo ebraico perdurano da secoli in Europa;

Notando l'intensificarsi dell'antisemitismo in numerosi paesi membri del Consiglio d'Europa e rilevando che tale impennata è contrassegnata da nuove forme di antisemitismo e dal diffondersi dell'odio antisemita online;

Notando con preoccupazione la crescente tendenza agli insulti antisemiti sessisti nei confronti di donne, in particolare quelle attive nella vita pubblica o che si identificano come ebreo ortodosse;

¹ Si vedano gli allegati n° 1 (Parere dell'ECRI, 2020) e n° 2 (Definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, 2016).

Osservando che gli attacchi terroristici e le altre forme di violenza contro ebrei e istituzioni ebraiche sono sensibilmente aumentati dal momento della prima pubblicazione della Raccomandazione di politica generale n. 9 dell'ECRI nel 2004: che hanno matrici ideologiche diverse e sono riconducibili a differenti aree politiche e religiose; e che spetta ai governi proteggere dai pericoli le loro popolazioni, senza discriminazione;

Osservando che tali manifestazioni si sono ugualmente verificate a seguito di recenti vicende mondiali, quali la situazione nel Medio Oriente;

Sottolineando che tali manifestazioni di violenza non sono unicamente dovute a gruppi estremisti, ma stanno diventando fenomeni sempre più comuni, ivi compreso l'ambito scolastico, e che si avverte una crescente propensione a percepirle come episodi banali;

Osservando l'uso frequente di simboli e immagini dell'epoca nazista e di riferimenti all'Olocausto nelle attuali manifestazioni di antisemitismo;

Sottolineando che tali manifestazioni scaturiscono all'interno di gruppi sociali ed ideologici differenti ed appartenenti a diversi settori della società;

Osservando che internet è sempre maggiormente utilizzato come mezzo per diffondere l'antisemitismo e che i social non sono riusciti ad adottare misure efficaci per prevenire tale pericoloso utilizzo improprio delle loro piattaforme;

Notando che le vittime di razzismo ed esclusione, in certe società europee, diventano talvolta esse stesse autori di atti di antisemitismo;

Constatando che, in un certo numero di paesi, l'antisemitismo, anche nelle sue nuove forme, continua ad essere propagandato, apertamente o velatamente, da alcuni partiti e leader politici, non solo di partiti estremisti, ma anche di alcuni partiti tradizionali;

Notando che la percezione della popolazione ebraica da parte di politici e di altri cittadini è talvolta espressa con involontarie sfumature antisemite, il che sottolinea il pericolo di una larga diffusione di queste idee;

Convinta che una risposta adeguata a tali fenomeni si possa trovare unicamente tramite gli sforzi congiunti di tutti gli attori pertinenti delle società europee, compresi i rappresentanti delle varie comunità, i leader religiosi, le organizzazioni della società civile e altre istituzioni rilevanti, in particolare quelle operanti nel settore educativo, culturale e politico;

Sottolineando che gli sforzi per contrastare l'antisemitismo dovrebbero includere la piena applicazione delle disposizioni giuridiche in materia di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nei confronti di tutti autori di tali atti, e a favore di tutte le vittime, prestando un'attenzione particolare alle disposizioni miranti a contrastare l'incitamento all'odio e alla violenza per motivi razziali, nonché la discriminazione razziale;

Convinta altresì che tali sforzi debbano includere la promozione del dialogo e la cooperazione tra le varie componenti della società a livello locale e nazionale, compreso il dialogo e la cooperazione tra le varie comunità culturali, etniche e religiose;

Sottolineando con forza il ruolo svolto dall'istruzione, e in particolare dall'insegnamento dell'Olocausto, nella promozione della tolleranza e del rispetto dei diritti umani, e di conseguenza nella lotta all'antisemitismo;

Sottolineando l'esigenza dei governi di affrontare attivamente l'antisemitismo grazie all'istruzione, garantendo che i sistemi educativi siano in grado di aiutare gli studenti a resistere all'antisemitismo e alle altre forme di pregiudizi e di agire efficacemente di fronte ad episodi di antisemitismo in ambito educativo;

Decide di rivedere la propria Raccomandazione di politica generale n. 9 sulla lotta all'antisemitismo, conformemente alla propria Roadmap per un'effettiva uguaglianza, elaborata in occasione del suo 25° anniversario.

0

II. Storia e contesto

Osservazioni generali

1. La missione dell' Ecri è quella di prevenire le manifestazioni pubbliche d'antisemitismo e di lottare contro di esse, ed è proprio questa finalità quella che essa intende perseguire con la presente Raccomandazione di politica generale (RPG). E' importante al riguardo sottolineare che, se le RPG sono rivolte alle autorità nazionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la lotta contro l'antisemitismo e la sua prevenzione devono essere intese come una responsabilità che incombe su tutti i membri della società.
2. Tali manifestazioni rivestono la forma di atti di discriminazione e di incitamento all'odio, tra cui la negazione e la distorsione dell'Olocausto, nonché minacce ed atti di violenza. Gli attacchi antisemiti possono andare dalla profanazione di cimiteri, di monumenti e di sinagoghe ebraiche, fino all'aggressione fisica, talora anche commessa in pubblico, contro ebrei o persone ritenute tali (sono particolarmente vulnerabili le persone che indossano simboli visibili della religione ebraica, quali la kippah) e possono sfociare in omicidi e attacchi terroristici mortali.
3. C'è una vasta gamma di autori di atti di antisemitismo. Può trattarsi di neonazisti, di estremisti di destra, di estremisti religiosi, in particolare di islamisti violenti,² così come di certi estremisti di sinistra.³ L'ECRI ha inoltre osservato crescenti tentativi di riabilitazione o banalizzazione dei regimi collaborazionisti della seconda guerra mondiale e del loro operato, compresa in alcuni casi la loro complicità con la macchina di sterminio dell'Olocausto durante l'occupazione.

Genesi e sviluppo dell'antisemitismo⁴

4. In Europa, l'odio nei confronti degli ebrei costituisce un problema di lunga data, che risale all'antichità e che fu egualmente legato a certe evoluzioni nel seno del cristianesimo. Le radici moderne dell'antisemitismo, quale forma complessa di razzismo, si sono sviluppate nella seconda metà del XIX secolo. La crescente tendenza in Europa a definire, per tipologie e classificazioni, i fenomeni naturali, si è estesa, sempre più, anche agli esseri umani e alle loro società e culture.⁵ La nozione di "semitismo", già di per sé invenzione razzista di quel periodo, si fondava su una terminologia linguistica anteriore, utile a coloro che vollero dare una base pseudoscientifica al loro odio e alle loro politiche di biasimo degli ebrei e, al contempo, a stigmatizzare i movimenti di liberali e di sinistra, associandoli agli ebrei e accusandoli di non condividere i valori e la vita politica della maggioranza. Tale nozione affondava profonde radici in quelle teorie razziste, che sostenevano l'esistenza di tratti caratteriali immutabili, comuni a tutti gli ebrei, indipendentemente dalla loro nazionalità, cultura, ceto sociale, lingua o altri fattori. Si trattava, pertanto, di definire e di imporre, dall'esterno, una categoria statica e biologicamente contrassegnata ("gli Ebrei"), da utilizzare nell'ambito del discorso e dei modelli politici emergenti sulle "razze"⁶ e sulle gerarchie razziali.
5. Questa è stata anche una pietra miliare nella storia dell'odio contro gli ebrei.

² L'ECRI sottolinea con vigore che ciò non dovrebbe essere travisato o interpretato erroneamente in alcun modo per giustificare i pregiudizi, la discriminazione o l'odio nei confronti dei musulmani (si veda inoltre la Raccomandazione di politica generale n.5 dell'ECRI).

³ Si veda il Rapporto annuale dell'ECRI 2015: § 24 e il Rapporto annuale dell'ECRI 2019: § 14.

⁴ *Da notare che nella versione inglese* l'ECRI non utilizza il trattino per il termine "Antisemitism", poiché "Anti-Semitism" implicherebbe l'esistenza di un "semitismo". Tuttavia, il concetto stesso di "semitismo" è un'invenzione razzista di quanti hanno voluto sviluppare una nuova base per sostenere il loro odio verso il popolo ebraico (vedi testo principale).

⁵ Si veda inoltre: ECRI (2019): Un'introduzione storica (Preparata per il 25° anniversario dell'ECRI).

⁶ Dal momento che tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie, l'ECRI rifiuta le teorie basate sull'esistenza di "razze" diverse (si veda ugualmente la Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI, nota 1).

L'antisemitismo non si limitava più all'odio per la religione ebraica, ma si estendeva nei confronti di una pretesa "razza semitica". Nell'Europa del medioevo e della prima età moderna, gli ebrei furono discriminati, emarginati e vittime di odio e di violenza essenzialmente a causa della loro religione, ad esempio sulla base di accuse di deicidio, o di superstizioni di omicidi rituali. Un ebreo convertito al cristianesimo o all'islam, a seconda della regione d'Europa, non era quindi, almeno in teoria, più soggetto a queste forme di intolleranza.

6. L'invenzione del "semitismo" ha consentito agli antisemiti di sorpassare la dimensione religiosa per basarsi su di un preteso elemento ereditario e predeterminato, che non poteva essere alterato dai singoli interessati. Su questa base, ad esempio, il regime nazionalsocialista (nazista) uccise persone di origine ebraica le cui famiglie erano diventate cristiane. Per chi odiava gli ebrei, il "semitismo" sostituì il "giudaismo", o più semplicemente, "il sangue sostituì la religione".
7. L'antisemitismo è stato talvolta descritto come un veleno o come un virus. Può anche essere visto come un serbatoio, diversamente alimentato nel corso dei secoli, di idee negative sugli ebrei, e da cui alcuni hanno attinto volontariamente, altri senza volerlo. Questo può accadere quando gli stereotipi sugli ebrei si mescolano a preoccupazioni quali il funzionamento del capitalismo nella società o il conflitto israelo-palestinese. Tali idee possono quindi fornire una risposta semplicistica e persuasiva a queste preoccupazioni.

Le forme contemporanee dell'antisemitismo

8. Le forme contemporanee dell'antisemitismo possono differire dalle forme tradizionali di pregiudizio contro gli ebrei, ma possono anche esistere parallelamente. Al giorno d'oggi, l'antisemitismo può essere espresso anche in certe critiche a Israele che sono prive di fondamento. Possono essere considerate manifestazioni di antisemitismo, il negare agli ebrei il loro diritto a una patria associata ad un territorio nazionale, il pretendere che lo Stato di Israele adotti uno standard di comportamento diverso rispetto a quello degli altri Stati, o demonizzare lo Stato di Israele e considerare, esso e il suo popolo, come intrinsecamente malvagi o razzisti,. Tuttavia l'ECRI sottolinea con fermezza che qualsiasi tentativo di soffocare o stigmatizzare come antisemita le legittime critiche verso Israele e le sue politiche, in particolare nei confronti del popolo palestinese e nel contesto dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, comprometterà gli sforzi per combattere l'antisemitismo e deve pertanto essere rifiutato.⁷
9. Sebbene la retorica anti-israeliana provenga anche da gruppi antisionisti, l'ECRI stima che l'antisionismo non può essere semplicemente equiparato all'antisemitismo. Il sionismo è un movimento politico nazionale ebraico fondato alla fine del XIX secolo in risposta al crescente antisemitismo in Europa, con lo scopo di emancipare politicamente le minoranze ebraiche e stabilire uno Stato-nazione ebraico. C'è sempre stata una presenza ebraica nella terra ancestrale degli ebrei e il loro desiderio di farvi ritorno in quanto popolo costituiva una parte essenziale dei loro rituali religiosi quotidiani. Questo obiettivo è stato infine raggiunto con la creazione dello Stato di Israele, che è stato stabilito in conformità con il Piano di Partizione delle Nazioni Unite per la Palestina nel 1948. L'antisionismo rappresenta l'opposizione a questo movimento e al nazionalismo ebraico. Sono esistiti ed esistono ancora diversi raggruppamenti politici e religiosi di ebrei contrari all'idea del sionismo. L'antisemitismo di oggi può tuttavia camuffarsi da antisionismo, per rivendicare un punto di vista puramente politico e non una forma di razzismo. Lo si riscontra, ad esempio, tra coloro che non si oppongono di per sé al nazionalismo e agli Stati-nazione, ma solo a uno Stato-nazione del popolo ebraico. In questo caso, costituiscono forme di antisemitismo il diverso trattamento riservato gli ebrei e alle loro

⁷ Parere dell'ECRI sulla definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA (2020): § 7.

aspirazioni nazionali, e il fatto di prendere di mira il popolo ebraico e applicargli norme differenti. L'ECRI ricorda che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha considerato come una forma contemporanea di antisemitismo "i tentativi di delegittimare il diritto di Israele ad esistere, compresi gli appelli alla sua distruzione".⁸

10. L'antisionismo e l'antisemitismo non costituiscono visioni monolitiche. Spesso mettono insieme idee contraddittorie ed eterogenee. È ampiamente accettato il fatto che la linea di demarcazione tra questi due fenomeni non è chiaramente definita. Si può tuttavia notare che, mentre gli antisionisti non sono necessariamente antisemiti, la grande maggioranza degli antisemiti sono anche antisionisti. Questo è il motivo per cui questa Raccomandazione di politica generale, incoraggia e consente ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa di affrontare più efficacemente le sovrapposizioni tra antisionismo e antisemitismo. Per valutare se determinate osservazioni o dichiarazioni sono unicamente antisioniste o anche antisemite, è necessario esaminarle nel loro contesto più ampio (ad esempio, da chi sono state formulate, per quale ragione, in che occasione, in che modo e in quale luogo e a quale pubblico sono rivolte). Questo approccio si rispecchia, ad esempio, anche nella Definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (IHRA).
11. In questo contesto, ha destato preoccupazione il crescente antisemitismo dovuto all'influenza esercitata da alcuni islamisti radicalizzati sui membri delle comunità immigrate, ma non esclusivamente su di loro, in Europa occidentale e altrove.⁹ Nelle sue attività di monitoraggio, l'ECRI ha osservato che ogni qualvolta aumentano le tensioni a seguito di nuove violenze nel conflitto del Medio Oriente, si assiste in Europa a un aumento delle generalizzazioni contro tutti gli ebrei e della violenza antisemita. L'ECRI ha segnalato a più riprese che troppo spesso non si insiste abbastanza sulla necessità di fare una distinzione tra le legittime critiche alle azioni di Israele, nella misura in cui questo Paese è giudicato alla stregua di qualsiasi altro Stato, e le espressioni pubbliche di razzismo e di odio contro gli ebrei in generale.¹⁰ La condanna pubblica di tali incitamenti o manifestazioni razzista è spesso insufficiente.¹¹ L'ECRI ha inoltre espresso preoccupazione per l'opinione diffusa secondo la quale gli attacchi contro persone di religione ebraica o proprietà ebraiche possano essere considerati come reazioni giustificabili contro le politiche o le azioni del governo israeliano¹². L'ECRI sottolinea che tale tolleranza e sostegno indiretto al razzismo antisemita devono essere fermamente condannati e contrastati.
12. Esempi di forme di antisemitismo contemporaneo possono includere stereotipi tradizionali e teorie del complotto, applicati però a fenomeni dei giorni nostri. Tra tali esempi si può citare l'accusa rivolta "agli ebrei" di controllare o minare il sistema finanziario internazionale, le strutture di governo globale, i media, le istituzioni statali, di provocare guerre e conflitti armati, di diffondere deliberatamente malattie o di essere la "mano nascosta" in una varietà di altri scenari apocalittici. Lo si riscontra nuovamente con la diffusione, soprattutto attraverso i social media, di teorie cospirative antisemite nel contesto della pandemia di Covid-19.
13. L'antisemitismo, mentre incarna una forma di razzismo, presenta anche caratteri unici.

⁸ Si veda: Intervento del Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione dell'evento di alto livello dell'UNESCO sul potere dell'educazione per contrastare il razzismo e la discriminazione: Il caso dell'antisemitismo (2018). Si veda ugualmente: Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo (2019): § 17.

⁹ Si vedano, ad esempio il Rapporto annuale dell'ECRI 2014: § 13; il Rapporto annuale dell'ECRI 2015: § 24. L'ECRI sottolinea tuttavia nuovamente con vigore che ciò non dovrebbe essere travisato o interpretato erroneamente in alcun modo per giustificare i pregiudizi, la discriminazione o l'odio nei confronti dei musulmani (si veda inoltre la Raccomandazione di politica generale n.5 dell'ECRI).

¹⁰ Rapporto annuale dell'ECRI 2014: § 13; Rapporto annuale dell'ECRI 2016: § 21; Rapporto annuale dell'ECRI 2017: § 16.

¹¹ Si vedano, ad esempio, il Rapporto annuale dell'ECRI 2014: § 13 e il Rapporto annuale dell'ECRI 2018: § 16

¹² Rapporto annuale dell'ECRI 2018: § 16.

Condivide la tipica visione razzista del mondo secondo cui l'umanità non è una sola, ma è suddivisa in molteplici categorie "razziali", che, di solito, non sono considerate uguali. Le nozioni razziste di divisioni insuperabili tra "noi" e "loro" si possono ritrovare anche nell'antisemitismo. Tuttavia, l'antisemitismo si caratterizza, quasi sempre, anche dalle teorie del complotto, che attribuiscono sinistre intenzioni e poteri occulti agli ebrei. In questo senso, l'antisemitismo si discosta dai soliti stereotipi razzisti in cui l'"altro" è raffigurato come inferiore per natura. Al contrario, il pregiudizio antisemita è spesso basato su un presunto enorme potere (politico, finanziario, reti globalizzate) che gli ebrei sono sospettati di detenere e di usare contro i non ebrei. Questi antichi stereotipi sono usati per suscitare la paura e l'odio contro gli ebrei e possono essere mobilitati in modo flessibile in tempi diversi e soprattutto in momenti di crisi. Da un lato, l'antisemitismo è il prodotto di una serie di sordi risentimenti profondamente intrecciati e costituisce una forma intersezionale di razzismo. D'altra parte, esso non è *solo* *unicamente* una forma di razzismo: l'ebraicità, a seconda del contesto, viene demonizzata insieme ad altri marcatori di identità, come lo status sociale (ricchezza, istruzione), il contesto professionale (accademici, artisti, banchieri) o l'ideologia politica (liberalismo, socialismo), il che crea opportunamente il nesso necessario per alimentare le teorie del complotto che sono pertinenti in quel determinato momento. Come è tipico delle teorie del complotto, diventa irrilevante il fatto che le diverse accuse a un certo punto si contraddicano addirittura (si pensi ad esempio agli ebrei "che controllano la finanza globale" e nello stesso tempo "sono le menti superiori del comunismo").

14. L'ECRI constata l'aumento delle molestie nei confronti delle donne ebraiche, in particolare online, motivate dal loro genere e dalla loro religione. Donne politiche e donne attive nella vita pubblica sono prese di mira, offese e minacciate di violenza, e donne visibilmente identificate come ortodosse sono state fisicamente aggredite.
15. Un'altra forma inquietante di antisemitismo contemporaneo è costituito dalla ricomparsa della negazione e della distorsione dell'Olocausto in Europa, in particolare dalla deliberata falsificazione dell'evidenza storica dell'Olocausto e in alcuni casi persino dalla riabilitazione dei partiti filo-nazisti.

Negazione e distorsione dell'Olocausto

16. I tentativi di negare o distorcere intenzionalmente la realtà dell'Olocausto cercano di minimizzare i crimini dei nazionalsocialisti e dei loro collaboratori, di riabilitare il nazismo e l'antisemitismo, di prolungare il trauma subito dalle vittime e dalle loro famiglie, di negare la loro identità di vittime e di promuovere ideologie che invitano al genocidio e ai crimini contro l'umanità.
17. L'ECRI rileva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che la negazione dell'Olocausto non è tutelata dalle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Investita di numerosi casi, in cui i ricorrenti sostenevano che era stato violato il loro diritto alla libertà di espressione, la Corte, in un caso, ha ritenuto che il ricorrente avesse intenzionalmente affermato delle falsità per diffamare gli ebrei e le persecuzioni che avevano subito.¹³
18. L'ECRI constata, inoltre, che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato senza riserve ogni negazione dell'Olocausto e ha esortato tutti gli Stati membri a respingere senza riserve sia ogni negazione, totale o parziale, dell'Olocausto come evento storico, sia qualsiasi attività tesa a tale scopo.¹⁴

¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pastörs c. Germania* (CEDU 2019, ricorso n. 55225/14).

¹⁴ Risoluzione n. 61/255 (2007) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

19. L'ECRI osserva, d'altronde, che il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2003 sulla criminalità informatica fa obbligo agli Stati contraenti di perseguire la negazione dell'Olocausto se il reato è commesso con l'intento di istigare all'odio, alla discriminazione o alla violenza online, e che la decisione quadro dell'Unione europea del 2008 chiede agli Stati membri interessati di punire con sanzioni penali l'incitamento all'odio, l'apologia, la negazione, o la banalizzazione grossolana pubblici dei crimini di genocidio, compreso l'Olocausto.¹⁵ In tale contesto, l'ECRI si riferisce inoltre alle sue Raccomandazioni di politica generale n. 7, 9 (2004) e 15.
20. L'ECRI accoglie con favore la definizione operativa di negazione e distorsione dell'Olocausto concordata dagli Stati membri dell'IHRA nel 2013, che specifica i contesti in cui si verifica tale distorsione e chiarisce cosa si intende con tali termini.¹⁶

La memoria dell'Olocausto

21. Il Consiglio d'Europa è stato istituito all'indomani della seconda guerra mondiale per difendere e promuovere giusti valori condivisi, e in particolare per proteggere e promuovere i diritti umani.
22. La preservazione della memoria dello sterminio e della distruzione pianificati delle comunità ebraiche, elemento essenziale del tentativo del regime nazista di dominare l'Europa, è quindi un dovere per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, come pure la conservazione e salvaguardia dei siti del patrimonio ebraico, che testimoniano la lunga tradizione della vita ebraica in Europa.
23. La Segretaria generale aggiunta del Consiglio d'Europa lo ha ricordato, nella sua allocuzione pronunciata il 19 gennaio 2020 in occasione della Conferenza ministeriale dell'IHRA, dichiarando che "l'ECRI richiama da molto tempo l'attenzione sulla necessità di lottare con determinazione contro questi flagello; che il dovere di memoria è importante; che è dovuto ai milioni di vittime dell'Olocausto; che la nostra dignità stessa lo esige, e che questo dovere di memoria è ugualmente importante per aiutarci a comprendere la genesi di questa calamità, il suo potenziale di ritorno e la fragilità delle nostre democrazie. Questa memoria è indispensabile se vogliamo vivere in Europa nella stabilità e nella pace..
24. In particolare, l'ECRI ha richiamato l'attenzione: i) sull'importanza della formazione degli insegnanti in materia di comprensione culturale, per lottare contro le molteplici manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza (nella sua Raccomandazione di politica generale n. 1), e ii) sulla necessità di rendere omaggio alla memoria delle vittime della persecuzione sistematica e dello sterminio degli ebrei durante l'Olocausto, così come a quella delle altre vittime delle politiche di persecuzione e di sterminio razzista durante la seconda guerra mondiale, nella sua Raccomandazione di politica generale n. 9 (2004).

¹⁵ Decisione Quadro del Consiglio dell'Ue 2008/913/JHA del 28 novembre 2008 sulla lotta contro certe forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

¹⁶ Si veda inoltre il testo dell' IHRA (2021): Riconoscere e combattere la distorsione dell'Olocausto–Raccomandazioni per i responsabili di decisioni e orientamenti politici.

III. Raccomandazioni

L'ECRI osserva che l'antisemitismo si esprime in vari gradi e in forme notevolmente diverse da uno Stato all'altro del Consiglio d'Europa. Le seguenti raccomandazioni, che tengono conto delle constatazioni pertinenti fatte nel quadro delle attività di monitoraggio svolte dall'ECRI nei vari Paesi, non devono essere intese come parte di un approccio "uniforme". Sono destinate a costituire un elenco di azioni che i governi sono invitati a esaminare e, se necessario, ad adattare alla situazione dei loro rispettivi paesi, in collaborazione con le comunità interessate.

L'ECRI pertanto rivolge le seguenti raccomandazioni ai governi degli Stati membri:

A. Politiche e coordinamento istituzionale

1 – dare una priorità assoluta alla lotta contro l'antisemitismo, adottando tutti i provvedimenti necessari per combatterne tutte le manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro origine;

2 – vegliare a che le misure di lotta all'antisemitismo rientrino coerentemente negli interventi di lotta al razzismo, in quanto piano d'azione separato, oppure integrato in un piano d'azione globale contro il razzismo;

3 – vegliare a che la lotta all'antisemitismo sia condotta a tutti i livelli amministrativi (nazionale, regionale, locale) e facilitare la partecipazione a questi sforzi di un largo spettro di attori provenienti da differenti settori della società (in particolare da quello politico, giuridico, economico, sociale, religioso, educativo e culturale);

4 – adottare una legislazione tesa a combattere l'antisemitismo, che tenga conto delle raccomandazioni formulate dall' Ecri nella sua Raccomandazione di politica generale n.7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale;

5 – vegliare all'inclusione del principio di intersezionalità in tutte le politiche di uguaglianza, in particolare quelle che riguardano l'antisemitismo, al fine di evitare la discriminazione basata su una combinazione di caratteristiche protette;

6 – nominare, se del caso, coordinatori nazionali, nonché coordinatori a livello decentrato, per sorvegliare e coordinare gli sforzi tesi a combattere l'antisemitismo, in modo che fungano da raccordo tra il governo, i servizi preposti all'applicazione della legge, altri organismi pubblici pertinenti (ad esempio, nei settori dell'istruzione e della cultura) e le comunità e istituzioni ebraiche, nonché con altri coordinatori nazionali per garantire che gli Stati membri perseguano politiche coerenti e coordinate;

7 - coinvolgere pienamente gli organismi nazionali per la parità alla lotta contro gli atti antisemiti, alla loro sorveglianza, alla raccolta di dati, all'ascolto ed all'esame delle denunce e istanze, come pure all'attività di consulenza alle autorità legislative sull'adozione della legislazione pertinente, secondo quanto indicato nella Raccomandazione di politica generale riveduta n. 2 dell'ECRI sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale;

8 – firmare e ratificare, se non lo hanno già fatto, il Protocollo addizionale del 2003 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica relativo alla criminalizzazione di atti commessi con motivazioni razziste o xenofobe per mezzo di sistemi informatici;

9 – sostenere il coordinamento e lo scambio di buone prassi in materia di prevenzione e contrasto all'antisemitismo tra le varie organizzazioni a livello internazionale, quali il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'Unione europea e le Nazioni Unite.

B. Prevenzione/Istruzione

10 – incoraggiare gli esponenti politici, gli opinionisti e le altre personalità pubbliche a prendere posizione, ferma e pubblica, contro l'antisemitismo, condannandone¹⁷ le varie manifestazioni, ivi comprese tutte le sue forme attuali, e dichiarando con chiarezza che l'antisemitismo non sarà mai tollerato;

11 – incoraggiare e sostenere progetti di ricerca pertinenti ed il monitoraggio indipendente dell'antisemitismo;¹⁸

12 – prendere in considerazione la Definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA in quanto strumento non giuridicamente vincolante, atto a comprendere ed individuare le espressioni di antisemitismo, ivi comprese le sue forme contemporanee, conformemente al Parere dell'ECRI su tale documento;¹⁹

13 – vegliare a che gli organi di giustizia penale raccolgano dati sugli atti e casi penali di antisemitismo, con la ripartizione riconosciuta come buona pratica dagli organismi europei e da altre organizzazioni internazionali, al fine di fornire dati coerenti e costanti appropriati per le politiche di riduzione della criminalità;²⁰

14 - regolamentare le società Internet, comprese le reti di social network, gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi Internet, al fine di stabilire sistemi efficaci per monitorare e bloccare l'incitamento all'odio antisemita online, conformemente alle norme internazionali sui diritti umani;

15 - garantire agli agenti di polizia, ai pubblici ministeri, ai giudici e agli attori della giustizia, una formazione continua a livello locale, regionale e nazionale sulla prevenzione e la lotta all'antisemitismo, compreso il riconoscimento e la registrazione dei reati generati dall'odio antisemita, in una forma riconosciuta come buone prassi dalle agenzie europee e da altre organizzazioni internazionali;²¹

16 - promuovere la conoscenza della vita e della storia degli Ebrei e del contributo positivo fornito alle società europee da personalità e comunità ebraiche e dalla cultura ebraica, prendendo inoltre in considerazione, se del caso, i siti del patrimonio culturale ebraico;

17 – cooperare con tutti gli attori pertinenti e con la comunità ebraica per includere un modulo specifico relativo all'antisemitismo nelle politiche di integrazione e di inclusione e nelle attività destinate all'educazione civica;

18 - accertarsi che i direttori, gli insegnanti e gli altri membri del personale delle scuole e degli altri istituti del settore dell'educazione, compresi quelli dell'insegnamento superiore, siano adeguatamente preparati, grazie a corsi di formazione e materiale pedagogico appropriato, per reagire efficacemente qualora si verificano episodi di molestie e di attacchi antisemiti nei predetti istituti;

19 – predisporre attività educative pertinenti ed efficaci per (i) consentire di comprendere meglio l'antisemitismo, (ii) prevenire l'antisemitismo grazie all'educazione, (iii) sensibilizzare gli alunni e gli studenti contro l'antisemitismo e (iv) reagire di fronte a episodi di stampo antisemita;²²

¹⁷ Si veda ugualmente la Raccomandazione di politica generale dell'ECRI n. 15 relativa alla lotta contro l'incitamento all'odio, e in particolare la raccomandazione 4.g

¹⁸ Si veda inoltre la raccomandazione 23 qui di seguito

¹⁹ Parere dell'ECRI sulla definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA (2020), e in particolare § 7

²⁰ Si veda ad esempio il toolkit informativo dell'OSCE/ODIHR contro i crimini fomentati dall'odio.

²¹ Si vedano ugualmente i programmi dell' OSCE/ODIHR intitolati Formazione per contrastare i reati fomentati dall'odio destinata alle forze dell'ordine (TAHCLE) e Formazione per contrastare i reati fomentati dall'odio destinata ai pubblici ministeri (PAHCT).

²² UNESCO e OSCE/ODIHR (2018): Affrontare l'antisemitismo grazie all'educazione – Linee guida rivolte ai decisori politici, pp. 9-10.

20 – vegliare a che gli sforzi educativi volti a prevenire e contrastare l'antisemitismo comprendano; (i) la capacità di pensiero critico, (ii) la resistenza all'antisemitismo, (iii) la capacità di contestualizzare l'antisemitismo e di opporsi ai pregiudizi e agli stereotipi antisemiti, e (iv) l'empatia nei confronti delle vittime dell'antisemitismo;

21 - includere l'educazione sull'antisemitismo nelle dichiarazioni programmatiche degli istituti di insegnamento, nei relativi piani d'azione, nei programmi scolastici e nei codici di condotta; e sviluppare metodologie e materiali educativi di alta qualità, come libri di testo e strumenti digitali, su questo argomento;²³

22 – vegliare a che la sensibilizzazione all'antisemitismo sia resa accessibile in tutte le discipline pertinenti a tutti gli alunni e studenti di età appropriata, nell'insegnamento formale e informale, compresa l'istruzione degli adulti e la formazione degli insegnanti,²⁴ facilitando, sostenendo, monitorando e valutando l'insegnamento in materia di antisemitismo;

23 - sostenere la ricerca scientifica volta a sostenere gli individui e i gruppi che sono particolarmente a rischio di diventare vittime di atti di antisemitismo, e utilizzare resoconti pubblici di esperienze contemporanee di antisemitismo, oltre alla documentazione storica disponibile;

24 – di promuovere nelle scuole e nell'istruzione in generale, lo studio dell'Olocausto e della spirale che lo ha generato e vegliare a che gli insegnanti siano adeguatamente formati per affrontare questo tema in modo che gli alunni e gli studenti imparino a riflettere anche sui pericoli attuali e su come prevenire il ripetersi di tali eventi²⁵, in particolare visitando i luoghi della memoria, laddove esistono;

25 – celebrare ufficialmente il 27 gennaio quale Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, come è stato raccomandato nel quadro dall'iniziativa dei Ministri dell'Istruzione degli Stati membri del Consiglio d'Europa nell'ottobre 2002 e nella Risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 2005;

26 - promuovere lo studio e la ricerca sulle persecuzioni sistematiche e gli omicidi di ebrei e di altre persone sotto i regimi totalitari dopo la seconda guerra mondiale;

27 - prestare particolare attenzione, nel contesto della restituzione di beni a persone o a comunità ebraiche, quando una tale restituzione avvenga, alla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di evitare una recrudescenza di sentimenti, di stereotipi o di incitamento all'odio antisemiti;

28 - incoraggiare il dibattito tra i professionisti dei media sul loro ruolo nella lotta all'antisemitismo e, in questo contesto, sulla loro particolare loro responsabilità di riferire su tutti gli eventi mondiali, in modo da evitare di alimentare pregiudizi e stereotipi antisemiti, specie per quel che concerne lo Stato di Israele, le sue politiche nei confronti dei territori occupati e le sue relazioni con i vicini;

29 - sostenere le attività delle organizzazioni non governative che svolgono un ruolo rilevante nella lotta all'antisemitismo e nella promozione della valorizzazione della diversità;

30 - sostenere azioni antirazziste comuni di diverse comunità etniche e religiose e promuovere il dialogo e la tolleranza interculturali e interconfessionali attraverso sforzi sostenuti e un'ampia divulgazione che coinvolga una vasta gamma di attori sociali a tutti i livelli, anche mediante finanziamenti e la creazione di forum istituzionali su questo tema;

²³ Si vedano inoltre le Raccomandazioni 16, 24 e 26; nonché il documento dell'UNESCO e dell'OSCE/ODIHR (2020): Affrontare l'antisemitismo a scuola: Corsi di formazione. Si veda inoltre il Quadro di riferimento delle competenze per una cultura democratica del Consiglio d'Europa.

²⁴ Si veda ugualmente la Raccomandazione 24 qui di seguito

²⁵ Si veda ugualmente UNESCO (2017): Insegnamento dell'Olocausto e prevenzione dei genocidi: Guida orientativa.

31 – vegliare a che le persone di fede ebraica possano esercitare senza discriminazioni il loro diritto alla libertà di religione, facendo in modo, in particolare, che le istituzioni pubbliche che prevedano nelle loro pratiche correnti il soddisfacimento delle esigenze religiose di questo gruppo in misura ragionevole;

32 – incoraggiare i leader religiosi a ogni livello ad assumersi la responsabilità degli insegnamenti impartiti alla popolazione ed evitare di fomentare l'antisemitismo;

33 - incoraggiare tutti gli organismi sportivi locali, nazionali e internazionali a promuovere azioni di lotta contro l'antisemitismo e contro ogni manifestazione di razzismo, in occasione di eventi sportivi e dei loro resoconti;

34 – condannare le attività che promuovono il boicottaggio dello Stato di Israele, dei suoi cittadini o di società e istituzioni israeliane, quando tali attività istigano alla violenza, all'odio o all'intolleranza;²⁶

C. Protezione

35 – assicurare la protezione degli ebrei, delle comunità ebraiche e delle loro istituzioni, promuovendo la cooperazione tra queste ultime e le autorità, locali e nazionali, incaricate dell'applicazione della legge e della sicurezza, nel riconoscimento della responsabilità primaria dello Stato in materia, sulla base delle buone prassi e delle linee guida riconosciute, e valutare le misure adottate e scambiare le buone pratiche con gli altri governi;²⁷

36 - migliorare la cooperazione con le comunità ebraiche, al fine di definire e attuare le misure di sicurezza necessarie e sostenerle finanziariamente. Se del caso, prendere tutte le misure necessarie per contribuire attivamente a garantire la sicurezza degli ebrei, degli edifici religiosi, educativi e culturali ebraici, dei luoghi della memoria e della vita delle comunità ebraiche, in stretta collegamento e nel dialogo con le associazioni ebraiche e gli altri enti legati nella lotta all'antisemitismo;²⁸

37 – sostenere le vittime di atti antisemiti e di tutti gli altri atti razzisti, come lo prevedono strumenti giuridici²⁹, testi di orientamento³⁰ e buone pratiche, ad esempio adottando un approccio centrato sulla vittima; vegliando a che le vittime di crimini ispirati dall'odio siano trattate con rispetto e ricevano un sostegno adeguato (compresa il sostegno psicosociale) prima, durante e dopo i procedimenti penali; e creando reti che riuniscano quelli che operano per prevenire e combattere la discriminazione dei membri della comunità ebraica;³¹

38 – vigilare a che le vittime di discriminazione antisemita siano consapevoli della possibilità di segnalare gli episodi all'organismo nazionale per la parità;

39 - assicurarsi che le vittime di atti antisemiti siano consapevoli dei loro diritti a riparazione loro conferiti da procedimenti amministrativi, civili e penali e che non sia loro preclusa la

²⁶ Si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel caso *Baldassi e altri c. Francia*, in cui la Corte ha ritenuto che l'invito al boicottaggio economico per ragioni politiche è tutelato dall'Articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*Libertà di espressione*), purché non costituisca un incitamento alla violenza, all'odio o all'intolleranza (sentenza della CEDU 2020, n.15271/16; in particolare § 79). In tale contesto, si veda inoltre la sentenza della CEDU nel caso *Willem c. Francia* (sentenza della CEDU 2009, n. 10883/05; in particolare §§ 34-42).0

²⁷ Si veda ad esempio il progetto OSCE/ODIHR "Trasformare le parole in azione per affrontare l'antisemitismo" e il documento OSCE/ODIHR (2017): *Comprendere i crimini generati dall'odio di matrice antisemita e far fronte alle esigenze di sicurezza delle comunità ebraiche: Guida pratica*.

²⁸ Si veda inoltre la Dichiarazione del Consiglio dell'Ue sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori di intervento (2020) e la Dichiarazione del Consiglio dell'Ue relativa alla lotta contro l'antisemitismo e lo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa (2018).

²⁹ Si veda, ad esempio, la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983).

³⁰ Si veda, ad esempio, le Linee guida rivedute del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle vittime di atti terroristici (2017).

³¹ Si veda la Guida di buone pratiche pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per contrastare i reati generati dall'odio.

possibilità di far valere tali diritti per paura, conoscenza insufficiente, ostacoli fisici o emotivi o mancanza di mezzi;

40 - evitare di effettuare audizioni eccessive delle vittime, facendo ricorso a mezzi tecnologici e di altro tipo per proteggerle da una nuova vittimizzazione;

D. Accusa e forze dell'ordine

41 – vegliare a che la legislazione consenta alle forze dell'ordine e alle procure di combattere efficacemente l'antisemitismo, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'ECRI nella sua Raccomandazione di politica generale n. 7 sulla legislazione nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale;

42 – vigilare affinché la legge preveda che la motivazione razzista, tra cui anche quella antisemita, costituisca una circostanza aggravante per tutti gli atti penalmente punibili;

43 – vegliare a che il diritto penale copra l'antisemitismo e che i seguenti atti antisemiti siano criminalizzati sin dal momento della loro deliberazione;

- a. genocidio, discriminazione razziale o reati a sfondo razzista;
- b. la preparazione di atti di genocidio o di discriminazione razziale, o di infrazioni di carattere razzista;
- c. l'incitamento pubblico alla discriminazione, alla violenza, o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone in ragione della loro identità o della loro origine ebraica;
- d. l'uso della violenza contro una persona o il danneggiamento dei suoi beni a causa della sua identità od origine ebraica, reali o presunte;
- e. la creazione o la direzione di un gruppo che si pone come obiettivo quello di incitare alla discriminazione, alla violenza o all'odio contro persone a causa della loro identità o della loro origine ebraica, reali o presunte o di diffondere tali comportamenti, ovvero commette degli atti di violenza contro una di queste persone, o danneggia i suoi beni;
- f. l'appartenenza ad un gruppo o ad una organizzazione che si prefigge gli obiettivi indicati al precedente punto e);
- g. la partecipazione a un attacco di gruppo contro una parte della popolazione, persone o ai loro beni per motivi legati alla loro identità o origine ebraica, reali o presunte;
- h. gli insulti pubblici e la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone sulla base della loro identità o della loro origine ebraica, reali o presunte;
- i. le minacce rivolte contro una persona o un gruppo di persone per la loro identità o la loro origine ebraica, reali o presunte;
- j. l'espressione pubblica, a scopo antisemita, di un'ideologia mirante a svalutare o denigrare un gruppo di persone a causa della loro identità o della loro origine ebraica o ad incitare all'odio nei loro confronti;
- k. la glorificazione, la negazione, la distorsione, la banalizzazione, la giustificazione o l'apologia, pubbliche, dell'Olocausto;
- l. la glorificazione, la negazione, la distorsione, la banalizzazione, la giustificazione o l'apologia, pubbliche, a scopo antisemita, di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o di crimini di guerra commessi contro persone a causa della loro identità o della loro origine ebraica, reali o presunte;

- m. la diffusione o la messa a disposizione del pubblico, la produzione o conservazione a fini di diffusione o di distribuzione al pubblico, a scopo antisemita, di scritti, immagini o di altro materiale contenente le manifestazioni di cui ai precedenti punti h), i), j), k) e l);
- n. la profanazione, la distruzione o il deturpamento, a scopo antisemita, di una sinagoga, di un luogo di preghiera, di un santuario, di un luogo della memoria o di altre istituzioni della comunità ebraica, quali scuole, centri culturali o cimiteri, o loro simboli;
- o. il fatto di impedire agli ebrei, con la forza o la minaccia, di praticare liberamente la loro fede o di svolgere i loro riti e servizi religiosi, purché non violino le leggi del paese e non pregiudichino l'ordine e la moralità pubbliche;

44 – assicurare che i reati di carattere antisemita siano puniti allo stesso modo, siano essi commessi online o meno, che essi formino debitamente oggetto di esercizio di azione penale e di altri efficaci misure, e che le dichiarazioni illecite di incitamento all'odio antisemita siano tempestivamente rimosse dai fornitori di servizi internet, in conformità con il quadro, giuridico e non giuridico, applicabile;

45 – vegliare a che la legge preveda l'obbligo di sopprimere il finanziamento pubblico delle organizzazioni, ivi compresi i partiti politici, che promuovono l'antisemitismo;

46 – vegliare a che la legge preveda la possibilità di scioglimento delle organizzazioni che promuovono l'antisemitismo;

47 - adottare le misure necessarie per garantire che la legislazione destinata a prevenire e a punire l'antisemitismo venga effettivamente applicata;

48 - attuare le raccomandazioni formulate nella sezione III.B (Prevenzione/Istruzione) sulla raccolta dei dati (§ 13) e la formazione del personale di polizia, dei pubblici ministeri, dei giudici e degli altri attori della giustizia (§ 15);

49 – attuare le raccomandazioni formulate nella precedente sezione III.C (Protezione) sui diritti delle vittime e sulla prevenzione di nuove vittimizzazioni (§ 40);

50 – promuovere l'effettiva partecipazione delle vittime di atti antisemiti nei procedimenti civili, amministrativi o penali, secondo le procedure vigenti nel Paese;

51 – che le forze dell'ordine e le procure designino delle persone di contatto per i gruppi vulnerabili esposti all'incitamento e ai reati motivati dall'odio, compresi quelli di stampo antisemita, e restino vigilanti a che queste persone beneficino di una formazione continua sulle indagini in materia che intraprendono e mantengano un dialogo regolare con questi gruppi, al fine di garantire che l'incitamento e i crimini generati dall'odio siano adeguatamente segnalati, indagati e perseguiti penalmente;

52 – che le forze dell'ordine e le procure indaghino a fondo su tutte le segnalazioni concernenti l'incitamento all' odio o reati motivati dall'odio di natura antisemita, e restino vigilanti a che i rapporti e le inchiesta di polizia nonché tutti i successivi procedimenti giudiziari prendano sistematicamente in considerazione la possibilità di motivazioni discriminatorie+

ALLEGATO I

Parere dell'ECRI sulla Definizione operativa di antisemitismo proposta dall'IHRA (adottata in occasione della 84ª riunione plenaria dell'ECRI il 2 dicembre 2020)

1. L'ECRI nota che non esiste attualmente una definizione assoluta e definitiva dell'antisemitismo. Come si evince dai dibattiti accademici, è possibile individuare una serie di approcci diversi, senza giungere a risultati conclusivi.

2. Nel 2004, l'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC, il predecessore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – FRA) ha incontrato difficoltà per compilare, senza rischio di errori, i dati sugli atti antisemiti, vista l'assenza totale o parziale di un monitoraggio ufficiale da parte degli Stati in questo campo. Le linee guida per la registrazione di tali episodi erano spesso ambigue, o addirittura inesistenti, il che ha portato ad una sottostima dei casi da parte della polizia e delle altre autorità competenti. La lotta al crescente problema dell'antisemitismo in Europa è stata quindi seriamente ostacolata dall'assenza di una definizione operativa che potesse descrivere in modo appropriato le forme tradizionali di antisemitismo, che traggono origine da teorie razziali, religiose, economiche e politiche estremiste, come pure le diverse forme di antisemitismo contemporaneo, espresse come demonizzazione di Israele in quanto Stato ebraico, ma mascherate da antisionismo. Per porre rimedio alla situazione, l'EUMC ha chiesto che fosse elaborata una definizione operativa, o di lavoro, concordata con rappresentanti delle Organizzazioni ebraiche e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Tale definizione operativa non era destinata a diventare una disposizione legislativa, bensì a fornire orientamenti pratici alle autorità pubbliche competenti. La definizione dell'EUMC ha fornito la base per altri lavori in questo campo, pur non essendo stata adottata, alla fine, visto che l'EUMC, come pure il suo successore, l'Agenzia per i diritti fondamentali, la FRA, non erano organismi normativi, ma agenzie di ricerca incaricate di fornire consulenze alla Commissione dell'Unione europea.

3. Successivamente, nel 2016, l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) ha adottato una Definizione operativa non vincolante dell'antisemitismo, ampiamente basata sui precedenti lavori dell'EUMC. Da allora, tale definizione ha ottenuto un crescente sostegno a livello della comunità internazionale, ed è stata adottata da 27 Stati (situazione al novembre 2020), compresi 23 Stati membri del Consiglio d'Europa, ed è stata riconosciuta, o il suo utilizzo è stato raccomandato, da numerosi organismi internazionali, quali l'Unione europea e il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo.

4. Tale Definizione operativa ha tuttavia ugualmente suscitato un certo numero di critiche. È stato tra l'altro obiettato che la Definizione operativa non è stata oggetto di consenso all'interno del mondo accademico. Altri hanno tuttavia sottolineato che non era destinata ad essere un esercizio accademico, ma doveva essere considerata uno strumento operativo.

5. Un'altra critica riguardava il fatto che la Definizione operativa non è adatta per figurare in un testo giuridico per svariate ragioni, in particolare la sua mancanza di precisione. I suoi difensori sostengono tuttavia che non ha mai avuto tale intenzione, poiché mira esplicitamente ad essere un testo giuridicamente non vincolante, con l'obiettivo di fornire orientamenti pratici ai governi, per sostenerli nei loro sforzi tesi a prevenire e contrastare in modo più efficace le diverse forme di antisemitismo.³²

6. Sono state inoltre espresse certe preoccupazioni riguardo al fatto che la Definizione operativa considererebbe come antisemitismo ogni critica nei confronti di Israele e limiterebbe la libertà di espressione, in particolare nel contesto delle proteste contro le violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità israeliane. Occorre però segnalare che la Definizione operativa afferma che "criticare Israele come si potrebbe criticare qualsiasi altro Stato non può essere considerato antisemitismo".

³² Si veda anche il [Rapporto annuale dell'ECRI 2018](#): § 17.

7. In tale contesto, l'ECRI ha ugualmente sottolineato a più riprese che le critiche nei confronti di Israele non possono, di per sé, essere considerate antisemite, finché sono formulate nello stesso modo di quelle rivolte ad altri Stati. L'ECRI ribadisce fermamente che qualsiasi tentativo di utilizzo improprio della definizione operativa e degli esempi ivi contenuti per far tacere, o considerare come antisemite, le legittime critiche verso Israele e le sue politiche, in particolare nei confronti del popolo palestinese e nel contesto dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, comprometterà gli sforzi per combattere l'antisemitismo e deve pertanto essere rifiutato. L'ECRI sente tuttavia il dovere di riaffermare che è inaccettabile che le critiche al governo israeliano siano strumentalizzate per fomentare l'odio contro tutto il popolo ebraico in Israele e altrove, in particolare tramite asserzioni di una presunta "cospirazione ebraica" a livello mondiale. Tale immagine, fondata su pregiudizi secolari, alimenta il risentimento nei confronti di tutti gli ebrei.³³ L'ECRI ha rilevato nei suoi Rapporti annuali che si sono frequentemente scatenate ondate di odio antisemita in numerosi paesi europei dopo la ripresa delle violenze in Medio Oriente. Nei discorsi politici che sono sopravvenuti, non è stato sufficientemente posto l'accento sulla necessità di fare una distinzione tra le critiche rivolte alle azioni dello Stato di Israele e le espressioni pubbliche di razzismo ed odio nei confronti degli ebrei in generale.³⁴ Le istituzioni ebraiche, quali sinagoghe, centri comunitari e cimiteri, sono sovente vandalizzate, egualmente in reazione agli eventi in Medio Oriente. È purtroppo ampiamente diffusa, e non solo tra i gruppi estremisti, l'idea che gli attacchi contro persone di religione ebraica o proprietà ebraiche potrebbero essere considerati come reazioni giustificabili contro le politiche o le azioni del governo israeliano.³⁵

8. In considerazione delle osservazioni sopra enunciate, l'ECRI accoglie con favore la Definizione operativa di antisemitismo, giuridicamente non vincolante, proposta dall'IHRA, nel senso in cui consente di promuovere e di contribuire ad una migliore comprensione dell'antisemitismo. Fa in particolare osservare che tale Definizione è basata su una nozione che comprende ugualmente varie forme di antisemitismo contemporaneo, senza cercare di delegittimare le critiche a Israele nella misura in cui questo paese deve essere trattato come qualsiasi altro Stato. L'ECRI ritiene che questa Definizione, che non figura in un trattato internazionale e non è destinata ad essere utilizzata nell'ambito di procedimenti giudiziari, né costituisce una definizione teorica universalmente approvata, possa essere uno strumento positivo e incoraggia gli Stati membri del Consiglio d'Europa a prenderla in considerazione, in particolare nel campo della raccolta dei dati, dell'istruzione e della sensibilizzazione.

³³ [Rapporto annuale dell'ECRI 2019](#): § 14

³⁴ [Rapporto annuale dell'ECRI 2014](#): § 13.

³⁵ [Rapporto annuale dell'ECRI 2018](#): § 16.

ALLEGATO II

Definizione operativa dell'antisemitismo proposta dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA)

(adottata dalla riunione plenaria dell'IHRA il 26 maggio 2016)

“L'antisemitismo è una certa percezione degli Ebrei che può manifestarsi nell'odio nei loro confronti. Le manifestazioni di antisemitismo, retoriche e fisiche, prendono di mira individui ebrei o non ebrei e/o i loro beni, le istituzioni comunitarie e i luoghi di culto.”

Gli esempi che seguono, indirizzati a guidare il lavoro dell'IHRA, illustrano questa definizione.

L'antisemitismo può manifestarsi in attacchi allo Stato di Israele, quando è percepito come una collettività ebraica. Tuttavia, criticare Israele come si potrebbe criticare qualsiasi altro Stato non può essere considerato antisemitismo. L'antisemitismo consiste spesso nell'accusare gli ebrei di cospirare contro l'umanità, e, così facendo, nel ritenerli responsabili “di tutti i problemi del mondo.” Esso si esprime in forma orale o scritta, con immagini e con azioni, ed utilizza sinistri stereotipi e tratti di carattere peggiorativi.

Tra gli eli esempi di antisemitismo contemporaneo nella vita pubblica, nei mass media, nella scuola, sul posto di lavoro e nella sfera religiosa, possono essere citati, in funzione del contesto ed in modo non esaustivo:

- L'incitazione all'omicidio o all'aggressione di 'Ebrei, la partecipazione a queste azioni o la loro giustificazione nel nome di un'ideologia radicale o di una visione estremista della religione.
- Diffondere affermazioni fuorvianti, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei o sul potere degli ebrei in quanto collettività, soprattutto (ma non unicamente) sul mito del cospirazione ebraica o del controllo da parte degli ebrei dei media, dell'economia, dei poteri pubblici o di altre istituzioni della società.
- Il rimprovero rivolto al popolo ebraico nel suo insieme, di essere responsabile di atti, reali o immaginari, commessi da un singolo individuo o da un gruppo ebraico, o anche per atti commessi da non ebrei.
- La negazione di fatti, della portata, dei meccanismi utilizzati (quali le camere a gas) o della natura intenzionale del genocidio del popolo ebraico perpetrato dalla Germania nazionalsocialista e dai suoi sostenitori e complici durante la seconda guerra mondiale (l'Olocausto).
- Il rimprovero fatto al popolo ebraico o allo Stato di Israele di avere inventato o esagerato l'Olocausto.
- Il rimprovero mosso ai cittadini ebrei di servire maggiormente Israele o le presunte priorità degli ebrei su scala mondiale, piuttosto che gli interessi del loro proprio paese.
- Il rifiuto del diritto all'autodeterminazione degli Ebrei, affermando, ad esempio, che l'esistenza dello Stato di Israele è il frutto di un'impresa razzista.
- La disparità di trattamento dello Stato di Israele, al quale viene richiesto di adottare comportamenti che non sono né previsti né richiesti a nessun altro paese democratico.
- L'uso di simboli e immagini associati all'antisemitismo tradizionale (come l'affermazione secondo la quale gli ebrei avrebbero ucciso Gesù o avrebbero praticato sacrifici umani) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
- Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti.
- L'idea che gli ebrei sarebbero collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele.

Un atto antisemita è reato quando è qualificato tale dalla legge del paese (è il caso, ad esempio, della negazione dell'esistenza dell'Olocausto o della diffusione di materiale antisemita in alcuni paesi).

Un reato è qualificato antisemita quando le vittime o i beni colpiti (come edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri) sono presi di mira perché ebrei, o pertinenti agli ebrei o percepiti come tali.

La discriminazione antisemita è il rifiuto di offrire agli ebrei opportunità o servizi disponibili agli altri cittadini, Essa è illegale in numerosi paesi.

ALLEGATO III

Link ai documenti citati nelle parti I-III del presente testo

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista o xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici (STCE N. 189)

<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f>

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Linee guida rivedute sulla protezione delle vittime di atti terroristici

<https://rm.coe.int/protection-of-victims-of-terrorist-acts/168078ab54>

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Risoluzione 2309 (2019) sulla conservazione del patrimonio culturale ebraico

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28247>

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Risoluzione 2106 (2016) per un rinnovato impegno nella lotta contro l'antisemitismo in Europa

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22716>

Consiglio d'Europa, Quadro di riferimento delle competenze per una cultura della democrazia

<https://www.coe.int/it/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture>

Consiglio dell'Unione europea, Dichiarazione 13637/20 sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori di intervento

<https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf>

Consiglio dell'Unione europea, Dichiarazione 15213/18 relativa alla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo di un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/it/pdf>

Consiglio dell'Unione europea, Decisione Quadro 2008/913/JHA sulla lotta contro certe forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=EN>

Raccomandazione di politica generale n. 1 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-1-on-combating-racism-xenophobia/16808b59ea>

Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI (riveduta) sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-2-revised-on-equality-bodies-to-1680a03fed>

Raccomandazione di politica generale n. 5 dell'ECRI sulla lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-5-on-combating-intolerance-and-d/16808b5a7c>

Raccomandazione di politica generale n. 6 dell'ECRI sulla lotta contro la diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita via internet

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-6-on-combating-the-dissemination/16808b5a90>

Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI (riveduta) sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale

<https://rm.coe.int/raccomandazione-di-politica-generale-n-7-dell-ecri-legislazione-nazion/16808d33d5>

Raccomandazione di politica generale n. 10 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nell'ambito e per mezzo dell'educazione scolastica

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-10-on-combating-racism-and-racia/16808b5ad9>

Raccomandazione di politica generale n. 12 dell'ECRI sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nello sport

<http://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-12-on-combating-racism-and-racia/16808b5ae7>

Raccomandazione di politica generale n. 15 dell'ECRI relativa alla lotta contro l'incitamento all'odio

<https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04>

Rapporti annuali dell'ECRI

<https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/annual-reports>

ECRI, Introduzione storica (Preparata per il 25° anniversario dell'ECRI)

<https://rm.coe.int/historical-introduction-/1680972f42>

ECRI Roadmap per un'effettiva uguaglianza

<https://rm.coe.int/ecri-roadmap-final-version-/168097e13d>

Parere dell'ECRI sulla Definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA

<https://rm.coe.int/opinion-ecri-on-ihra-wd-on-antisemitism-2755-7610-7522-1/1680a091dd>

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) (STCE N. 005)

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (STCE N. 116)

<https://rm.coe.int/1680079753>

Parlamento europeo, Risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_IT.html

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Raccolta di buone pratiche per contrastare i reati generati dall'odio

<https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices>

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>

Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), Dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma sull'Olocausto

<https://www.holocaustremembrance.com/about-us/stockholm-declaration>

IHRA, Definizione di negazione e distorsione dell'Olocausto

<https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-holocaust-denial-and-distortion>

IHRA, Definizione operativa di antisemitismo

<https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism>

IHRA, Riconoscere e combattere la distorsione dell'Olocausto– Raccomandazioni per i responsabili di decisioni e orientamenti politici

<https://www.holocaustremembrance.com/resources/reports/recognizing-countering-holocaust-distortion-recommendations>

OSCE, Conclusioni della Presidenza svizzera del 12-13 novembre 2014, in occasione della celebrazione del 10° anniversario della Conferenza di Berlino sull'antisemitismo

<https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/126710.pdf>

OSCE, Dichiarazione sul potenziamento degli sforzi per combattere l'antisemitismo

<https://www.osce.org/mc/130556>

OSCE/ODIHR, Comprendere i crimini generati dall'odio di matrice antisemita e far fronte alle esigenze di sicurezza delle comunità ebraiche: Guida pratica

<https://www.osce.org/odihr/317191>

OSCE/ODIHR Toolkit per il monitoraggio e la raccolta dati sui reati fomentati dall'odio

<https://www.osce.org/odihr/INFAHCT>

OSCE/ODIHR Programma di formazione rivolto ai pubblici ministeri sui reati generati dall'odio (PAHCT)

<https://www.osce.org/odihr/pahct>

OSCE/ODIHR Programma di formazione degli agenti delle forze dell'ordine sui reati generati dall'odio (TAHCLE)

<https://www.osce.org/odihr/tahcle>

Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STCE n. 177)

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008063a>

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 61/255, 2007

<https://undocs.org/en/A/RES/61/255>

Nazioni Unite: Strategia e Piano d'azione sulla lotta contro l'incitamento all'odio

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf

Piano d'azione delle Nazioni Unite per la salvaguardia dei siti religiosi: Nell'unità e la solidarietà per un culto sicuro e pacifico

<https://www.unaoc.org/resource/united-nations-plan-of-action-to-safeguard-religious-sites/>

Piano d'azione delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento

<https://www.un.org/counterterrorism/plan-of-action-to-prevent-violent-extremism>

Segretario generale delle Nazioni Unite, Intervento in occasione dell'Evento di alto livello dell'UNESCO sul potere dell'educazione per contrastare il razzismo e la discriminazione: Il caso dell'antisemitismo (New York, 26 settembre 2018)

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-26/secretary-generals-remarks-high-level-event-power-education>

Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Rapporto sull'antisemitismo del 20 settembre 2019

<https://undocs.org/A/74/358>

UNESCO, Insegnamento dell'Olocausto e prevenzione dei genocidi: Guida rivolta ai decisori politici

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071>

UNESCO e OSCE/ODIHR, Affrontare l'antisemitismo nelle scuole: Programmi di formazione per gli insegnanti

<https://en.unesco.org/news/addressing-anti-semitism-schools-unesco-and-osce-launch-framework-curricula-teacher-trainers> e <https://www.osce.org/odihr/470712>

UNESCO e OSCE/ODIHR, Affrontare l'antisemitismo grazie all'educazione – Linee guida rivolte ai decisori politici

https://www.osce.org/files/f/documents/8/0/383089_0.pdf

Dichiarazione universale dei diritti umani

<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>